

**Art. 4**      **Committenti**

- 1      Nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali sottostanno al presente Concordato le autorità dello Stato e le unità amministrative centrali e decentralizzate, comprese le istituzioni di diritto pubblico a livello cantonale, distrettuale e comunale nell'ottica del diritto cantonale e comunale, ad eccezione delle loro attività commerciali.
- 2      Nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali sottostanno al presente Concordato sia le autorità dello Stato sia le imprese pubbliche e private che forniscono prestazioni di servizio pubbliche e alle quali sono conferiti diritti esclusivi o speciali a condizione che esercitino in Svizzera attività in uno dei seguenti settori:
  - a.      messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo della produzione, del trasporto o della distribuzione di acqua potabile o approvvigionamento di queste reti in acqua potabile;
  - b.      messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo della produzione, del trasporto o della distribuzione di energia elettrica o approvvigionamento di queste reti in energia elettrica;
  - c.      gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto urbano, dei sistemi automatici, delle tramvie, delle filovie, delle linee di autobus o delle funivie;
  - d.      messa a disposizione dei vettori aerei di aeroporti o di altri terminali di trasporto;
  - e.      messa a disposizione dei vettori nel traffico fluviale di porti interni o di altri terminali di trasporto;
  - f.      messa a disposizione o gestione di ferrovie, compresi i trasporti effettuati avvalendosi di tali infrastrutture;
  - g.      messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo della produzione, del trasporto o della distribuzione di gas o di calore o approvvigionamento di queste reti in gas o calore; o
  - h.      sfruttamento di un'area geografica delimitata per la prospezione o l'estrazione di petrolio, gas, carbone o altri combustibili solidi.
- 3      I committenti di cui al capoverso 2 sottostanno al presente Concordato unicamente nel caso di appalti pubblici nel settore di attività descritto, non però per le loro altre attività.
- 4      Per gli appalti pubblici che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali sottostanno inoltre al presente Concordato:
  - a.      altri enti preposti a compiti cantonali e comunali, ad eccezione delle loro attività commerciali;
  - b.      oggetti e prestazioni di servizio, che sono sovvenzionati con fondi pubblici per oltre il 50 per cento dei costi complessivi.
- 5      Il terzo che aggiudica una commessa pubblica per conto di uno o più committenti sottostà al presente Concordato come il committente che rappresenta.

**Art. 10**      Eccezioni

- 1      Il presente Concordato non si applica:
  - a.    all'acquisto di prestazioni destinate alla vendita o alla rivendita commerciale o a essere utilizzate per la produzione o per l'offerta di prestazioni destinate alla vendita o alla rivendita commerciale;
  - b.    all'acquisto, alla locazione o all'affitto di fondi, costruzioni e impianti né ai relativi diritti;
  - c.    al versamento di aiuti finanziari;
  - d.    ai contratti sui servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita, al trasferimento o alla gestione di titoli o di altri strumenti finanziari, nonché sui servizi forniti da banche centrali;
  - e.    alle commesse aggiudicate a istituzioni per i disabili, organizzazioni attive nell'integrazione professionale, istituti di beneficenza e penitenziari;
  - f.    ai contratti fondati sul diritto in materia di personale;
  - g.    agli istituti di previdenza di diritto pubblico dei Cantoni e dei Comuni.
- 2      Il presente Concordato non si applica nemmeno all'acquisto di prestazioni:
  - a.    di offerenti cui spetta il diritto esclusivo di fornire tali prestazioni;
  - b.    di altri committenti giuridicamente autonomi, sottoposti a loro volta al diritto in materia di appalti pubblici, a condizione che tali committenti non forniscano queste prestazioni in concorrenza con offerenti privati;
  - c.    di unità organizzative del committente non autonome;
  - d.    di offerenti sui quali il committente esercita un controllo corrispondente a quello che esercita sui propri servizi, a condizione che tali offerenti forniscano le loro prestazioni essenzialmente per il committente.
- 3      Il presente Concordato non si applica se:
  - a.    ciò è ritenuto necessario per la tutela e il mantenimento della sicurezza esterna o interna o dell'ordine pubblico;
  - b.    ciò è necessario per la tutela della salute o della vita delle persone o per la protezione della fauna e della flora;
  - c.    la messa a concorso delle commesse pubbliche violerebbe diritti della proprietà intellettuale.